



## PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' 2012-2014

### CONTENUTO DEL PIANO

In base all'art.16, comma I, del decreto legislativo n.150/2009, negli ordinamenti degli Enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'art.11, commi 1 e 3 che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni debbano assicurare *l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.*

Il Comune di Calusco d'Adda, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009, ha ritenuto di adottare un programma triennale per la trasparenza, strumento programmatico di fondamentale importanza nel rapporto *"pubblica amministrazione -cittadino"*, rifacendosi anche alla deliberazione della CIVIT (Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) n. 105 del 14.10.2010 *"Linee guida per lo predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*, il cui disposto trova diretta ed immediata applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato mentre, in ragione dell'autonomia costituzionalmente prevista di regioni, province e comuni, costituisce mero atto di indirizzo nei confronti degli enti locali.

La deliberazione n. 6/2010 della CIVIT chiarisce che *"le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l'adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (articolo 11 del D. Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m). Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative."*

**PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ 2012-2014**  
**obiettivi del triennio 2012-2014**

Azioni da intraprendere	Settore responsabile dell'azione	Azioni attive anno 2011	Da attivare entro			Durata della pubblicazione
			31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	
<b>PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE</b>						
1. Pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Settore Affari Generali		X			Triennio di riferimento
2. Pubblicazione del Piano di governo del territorio	Settore Tecnico		X			Periodo di validità del Piano
3. Pubblicazione del Bilancio di previsione annuale e triennale e della Relazione previsionale e programmatica	Settore Ragioneria		X			Triennio di riferimento
4. Pubblicazione del Piano triennale delle opere pubbliche	Settore Tecnico		X			Triennio di riferimento
5. Pubblicazione Piano Esecutivo di Gestione (performance)	Settore Affari Generali		X			Anno di riferimento
6. Pubblicazione del Relazione sul Piano Esecutivo di Gestione (performance)	Settore Affari Generali		X			Anno di riferimento
7. Pubblicazione del Rendiconto di Gestione	Settore Ragioneria		X			Anno di riferimento
<b>ORGANIZZAZIONE, REGOLAMENTI, PROCEDIMENTI E SERVIZI</b>						
8. Pubblicazione dei nominativi, curricula e compensi dei componenti del Nucleo di Valutazione	Settore Affari Generali		X			Durata dell'incarico
9. Pubblicazione del nominativo, curricula e compenso al Revisore dei Conti	Settore Affari Generali		X			Durata dell'incarico
10. Pubblicazione delle informazioni concernenti i settori (organigramma dell'Ente, organizzazione interna di ogni settore, regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi, nomi dei responsabili di settore, nomi dei responsabili di procedimento)	Settore Affari Generali		X			Costante

**PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ 2012-2014**  
**obiettivi del triennio 2012-2014**

Azioni da intraprendere	Settore responsabile dell'azione	Azioni già attive anno 2011	Da attivare entro			Durata della pubblicazione
			31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	
11. Pubblicazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi di ogni Settore, nome del responsabile del procedimento o adozione dell'atto finale, termine massimo di conclusione	Settore Affari Generali	X	X revisione			Costante
12. Pubblicazione della modulistica relativa ai procedimenti di ogni Settore	Settore Affari Generali Messo comunale	X	X revisione			Costante
13. Albo online	Settore Affari Generali	X				Costante
14. Attivazione della posta elettronica certificata	Settore Tecnico	X				Costante
15. Pubblicazione delle caselle di posta elettronica istituzionali attive	Settore Affari Generali	X				Costante
16. Accessibilità all'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Settore Affari Generali	X				Costante
17. Pubblicazione delle deliberazioni e degli elenchi delle determinazioni	Settore Affari Generali	X				Costante
18. Pubblicazione dello Statuto comunale	Settore Affari Generali	X				Costante
19. Pubblicazione dei regolamenti comunali vigenti	Settore Affari Generali					Costante
<b>DATI INFORMATIVI SUL PERSONALE</b>						
20. Pubblicazione della retribuzione del Segretario Generale	Settore Affari Generali	X				Durata dell'incarico
21. Pubblicazione del curricula del Segretario Generale	Settore Affari Generali	X				Durata dell'incarico

**PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ 2012-2014**

**obiettivi del triennio 2012-2014**

Azioni da intraprendere	Settore responsabile dell'azione	Già attivata al 31/12/2011	Da attivare entro			Durata della pubblicazione
			31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	
22. Pubblicazione dei curricula delle posizioni organizzative	Settore Affari Generali	X				Costante
23. Pubblicazione del Codice Disciplinare del personale	Settore Affari Generali	X				Costante
24. Adozione del cartellino identificativo per i dipendenti comunali	Settore Affari Generali	X				Costante
25. Pubblicazione dei recapiti telefonici, email e pec dei dipendenti in posizione organizzativa						
26. Pubblicazione degli incarichi e consulenze esterne	Settore Affari Generali	X				Costante
27. Pubblicazione dei tassi di assenza e di maggior presenza del personale	Settore Affari Generali	X				Costante
28. Pubblicazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente, della relazione tecnico finanziaria e illustrativa certificata dal revisore dei conti e delle informazioni inoltrate alla Corte dei Conti	Settore Affari Generali	X				Costante
29. Pubblicazione dei dati relativi ai premi collegati alla produttività/performance personale dipendente e posizioni organizzative	Settore Affari Generali		X			Costante
<b>DATI SUGLI AMMINISTRATORI LOCALI</b>						
30. Pubblicazione dei dati concernenti consorzi, aziende consortili, enti di cui il Comune faccia parte con l'indicazione della relativa quota di partecipazione e dei compensi dei rappresentanti dell'Amministrazione			X			Costante

**PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ 2012-2014**  
**obiettivi del triennio 2012-2014**

Azioni da intraprendere	Settore responsabile dell'azione	Già attivata al 31/12/2011	Da attivare entro			Durata della pubblicazione
			31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	
31. Pubblicazione delle società partecipate e controllate dal Comune, delle relative quote di partecipazione e compensi dei componenti degli organi di amministrazione		X				Costante
32. Pubblicazione dei nominativi, dei compensi e delle indennità percepite dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali		X (parzialmente)	X			Durata del mandato

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.150/2009**

"Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

- a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzati" .

**Art. 11, commi 1 e 3 del decreto legislativo n.150/2009**

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance".

**Art. 21, comma 1, Legge n. 69/2009**

"Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vita e, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale"

**Art. 32 legge n. 69/2009**

A far data dallo gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Dalla stessa data dello gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri} su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

A decorrere dallo gennaio 2011 nei casi di cui al comma 2, dallo gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione} nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio."

**Art 53, commi 12, 13, 14, 15 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 61 comma 4 del D.L. n. 112/2008 a sua volta convertito in legge con modificazioni dalla L.133/2008)**

"Entro il 30 giugno di ciascun anno} le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare} in via telematica o su apposito supporto magnetico} al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente} con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati} le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione} i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione} nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che} nell'anno precedente} non hanno conferito o

autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo} dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica} in via telematica o su apposito supporto magnetico} per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1} commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996} n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno} i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica} gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi."

#### **Art. 52 del D. Lgs. n. 82/2005, (Codice dell'amministrazione digitale)**

L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica."

#### **Art. 54 del D. Lgs. n. 82/2005, (Codice dell'amministrazione digitale)**

"I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per

l'attivazione medesima ..... Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa."

#### **Art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000**

"Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni."

#### **Sez. 5 della deliberazione del Garante della privacy del 2.3.2011** recante linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi / effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" - punto 5.2 tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati

Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, devono tenere anche conto delle necessità di individuare un congruo periodo entro il quale devono rimanere disponibili che non può essere superiore a quello ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici . ... la diffusione illimitata e continua in internet di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o relative a situazioni risalenti nel tempo contenute anche in atti e provvedimenti reperibili online che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso necessario renderli pubblici. In tale quadro, nelle ipotesi in cui specifiche discipline di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (art 124 del D.Lgs 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente per quindici giorni consecutivi) , i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati. Nei casi in cui , invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati, a cura delle amministrazioni interessate, congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli online . La predetta congruità va commisurata alle esigenze sottese alle finalità di trasparenza, di pubblicità e di consultabilità di volta in volta perseguite, sempre che queste non abbiano carattere di permanenza. Più in particolare, in relazione alle finalità di trasparenza, potrebbe risultare necessario individuare periodi di tempo ragionevoli di permanenza dei dati in rete, proprio al fine garantire a chiunque una effettiva e immediata accessibilità alle informazioni. tempi più circoscritti, invece, devono riguardare la disponibilità online dell'atto o del documento pubblicato per finalità di pubblicità, avuto riguardo ai termini previsti dalla legge per l'impugnazione di provvedimenti oggetto di pubblicazione"

Novembre 2011